SEUX:18453/13 CROW:2239 REP: 16664

RUL

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr. Carlo Imperiali

dr. Monica Cacace

dr. Maria Rosaria Giugliano

ha pronunciato la seguente

Presidente

Giudice

Giudice rel

### SENTENZA

SEZIONE QUINTA BIS

nella causa iscritta al n. 13036/2013 R.G., proposto

DA

BANCA SPA

P.C.

RECLAMANTE

# RECLAMATO CONTUMAE

**OGGETTO:** reclamo ex art. 30° c.p.c., avverso l'ordinanza resa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, dr. A. Tatangelo, in data 9.4.2013. e comunicata il successivo 15.4.2013

### CONCLUSIONI

PER IL RICORRENTE: accoglimento del reclamo e revoca dell'ordinanza impugnata.

# MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di reclamo-opposizione agli atti esecutivi ex artt. 630 e 617 c.p.c., depositato in data 6.5.2013, BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., impugnava l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'esecuzione in data 9.4.2013, con la quale "rigettava l'istanza di vendita e dichiara l'interocedibilità dell'esecuzione" promossa da BANCA S.p. nei confronti del debitore esecutato P.C.

Parte reclamante, premessa la propria legittimazione processuale e l'ammissibilità del reclamo proposto, in quanto afferente ad un ipotesi tipica

Firmato Da; CARANGELO LUISA Emesso Da; POSTECOM CA2 Serial#: 56794

, questi aveva evidenziato l'impossibilità di reperire il titolo ultraventennale di acquisto del bene pignorato stante le migliaia di formalità ipotecarie relative alla Società ALFA e "la circostanza che innumere voli acquisizioni in proprietà compiute in forza delle leggi sulla espropriazione per pubblica utilità del 25 giugno 1835 e sul risanamento della Città di Nasoli del 15 gennaio 1885 n.2892 dalla Società ALFA hanno spesso riguardato immobili poi demoliti per eseguire costruzioni e novo , rendendo così di fatto irrintracciabile il collegamento tra i cespiti come acquistati e quelli come attualmente descritti ed accatastati". Inoltre, in punto di diritto aggiungeva il reclamante- richiamando l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Napoli, dalla documentazione ipocatastale che il creditore procedente è tenuto a depositare nei termini prescritti dall'art 567 c.p.c., non si deve necessariamente risalire all'atto di acquisto dell'immobile che sia stato trascritto nel ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento.

Orbene, deve in primo luogo evidente si che l'ordinanza impugnata ha disposto il rigetto dell'istanza di vendita ell'improcedibilità dell'azione esecutiva sul presupposto che dalle risultante dei registri immobiliari non risulta la continuità delle trascrizioni degli attr di acquisto del bene pignorato in modo da risalire all'atto di acquisto che sia stato trascritto almeno venti anni prima della trascrizione dell'atto di aignoramento.

Pertanto, da un lato, la chiusura del procedimento di esecuzione non è stata disposta con un ordinanza estintiva, ma con un ordinanza di improcedibilità, e dall'altro la fattispecie che ha indotto il Giudice ad adottare tale provvedimento non è riconducile, come dedotto dal reclamante, all'art 567 comma 3 c.p.c. che si riferisce all'omessa produzione o integrazione della documentazione ipo-catas de necessaria al positivo accoglimento dell'istanza di vendita.

Ne consegue che la fattispecie in esame, ovvero omessa individuazione dell'atto di acquisto trascritto nel ventennio anteriore alla trascrizione del pisso amento, come ritenuto dal Giudice dell'esecuzione, esula dalle ipotesi di estinzione tipica riconducibili alla previsione dell'art. 630 c.p.c. determinando l'improcedibilità dell'azione esecutiva.

nato Da: CARANGELO LUISA Emesso Da; POSTECOM CA2 Serial#; 5679.

In particolare, si è affermato in giurisprudenza che "Nell'espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, che rappresenta il rimedio proprio previsto per tali atti." (cficass. civ. 12.2.2008 n. 3276)

Ciò posto, ritiene il Collegio, conformemente al testè enunciato e ondivisibile orientamento giurisprudenziale - secondo il quale rientrano tra le cause di estinzione atipica dell'esecuzione tutti i vizi della procedura che impediscono al processo di conseguire il risultato che ne costitui e lo scopo e, cioè, l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori (cfr. Cass. civ. 27.10.1995 n. 11178) - non possa che addivenirsi, nel caso de quo agitur, ad una declaratoria di inammissibilità dell'odierno reclamo dal momento che l'ordinanza impugnata afferisce ad una fattispecie ricollegabile alla improseguibilità della procedura esecutiva azionata dal creditore, come peraltro, ritenuto dallo stesso Giudice dell'esecuzione.

Preso atto, infine, che il creditore reclamante ha altresì qualificato l'atto introduttivo del presente giudizio anche quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., depositando l'apposizione stessa nel prescritto termine di giorni venti dalla comunicazione della gravata ordinanza, il Tribunale dispone la riassunzione del presente giudizio, nel termine di mesi tre decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, tenuto conto del disposto di cui all'art. 618 c.p.c..

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630 c.p.c. a reso l'ordinanza resa in data il 9.4.2013, ogni altra eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:

a dichiara inammissibile il reclamo.

b) dispone la riassunzione del giudizio, nel termine di mesi tre decorrentiglialla comunicazione alle parti della presente ordinanza, osservate le forme di cui all'art. 618 c.p.c..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

iato Da: CARANGELO LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 5679



IL GIUDICE ESTENSORE

ILPRESIDENTE

dr. Maria Rosaria Giugliano

dr. Carlo Imperiali

SAMP SAM

Firmato Da: CARANGELO LUISA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serla#; 56794